

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Andrea Giudici per la modifica dell'art. 35 LOG (Miglior riparto di competenze fra Pretori, Pretori aggiunti e segretari assessori)

del 17 giugno 2013

Le Preture (monocratiche) sono succedute all'inizio del '900 ai Tribunali Distrettuali (collegiali). Ad ogni Pretore è stato affiancato un segretario assessore designato dal Consiglio di Stato che fungesse da cancelliere e - in caso di impedimento - da magistrato giudicante.

Il Tribunale federale con sentenza del 13 maggio 2008 ha censurato questo sistema. Alla luce dell'art. 75 Cost./TI, che elenca le autorità giudiziarie civili, l'Alta Corte ha concluso: *"Da tutto quanto esposto discende che la decisione dei giudici ticinesi di riconoscere, in pratica, al segretario assessore un potere giurisdizionale civile autonomo fondato sull'art. 34 cpv. 2 LOG viola sia la Costituzione cantonale sia quella federale, nella misura in cui, come affermato nel gravame, sottrae il ricorrente al suo giudice costituzionale, nel senso di un giudice regolarmente fondato sulla legge. Il ricorso deve pertanto essere accolto"* (DTF 134 I 184 consid. 5.5.4 pag. 197).

Ciò ha portato il legislatore a creare la nuova figura del Pretore aggiunto, eletto dal Gran Consiglio previo concorso come un Pretore (art. 34 LOG). A tutti gli effetti questo magistrato è conforme anche agli art. 36 e 75 Cost./TI dal momento che si tratta di un giudice supplente a tempo pieno, figura implicitamente inclusa nel testo costituzionale.

Il Pretore (rispettivamente il Pretore aggiunto) non esercita tuttavia soltanto mansioni squisitamente giudiziarie, che rientrano nel campo di applicazione del CPC e dell'art. 75 Cost./TI. In maniera non indifferente il giudice distrettuale è chiamato a fungere da *autorità competente* a norma del CC e del CO. Il caso probabilmente più frequente è in ambito ereditario (art. 81-86 LAC; pubblicazione di testamento, certificato ereditario, ecc.). L'art. 54 cpv. 2 delle disposizioni finali del CC stabilisce chiaramente che *"se [il Codice civile] non parla espressamente del giudice o dell'autorità amministrativa, i Cantoni possono dichiarare competente una autorità dell'ordine amministrativo o giudiziario"*. Ai Cantoni permane in questi casi pure il diritto di procedura (art. 54 cpv. 3 Disp. finali CC).

Recentemente il Tribunale federale ha chiarito in una sentenza di principio che le attribuzioni dell'*autorità competente* non sono da ritenersi in alcun modo di natura giudiziaria (DTF 5A_44/2013 del 25 aprile 2013 consid. 2.2). Difatti alcuni Cantoni hanno delegato ad autorità amministrative queste mansioni.

Questa iniziativa non vuole modificare l'assetto organizzativo e ben rodato stabilito dalle leggi cantonali di applicazione, ma semplicemente, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale di qualche mese fa, apportare un correttivo che possa essere di aiuto alle Preture, soprattutto a quelle urbane notoriamente sollecitate.

Nella misura in cui la Pretura svolga funzioni di autorità competente secondo il diritto federale, come si è visto, non è necessario che sia necessariamente un magistrato (giudice costituzionale) ad operare. Spesso queste competenze si avverano di natura burocratica o ripetitiva e non necessitano di un particolare esame giuridico. La presenza di un funzionario giudiziario (spesso e volentieri pure anch'esso giurista) va ritenuta sufficiente per la verifica delle poche condizioni legali stabilite dalle legge.

Per questi ragioni si giustifica di completare la LOG con la *possibilità* per il Pretore o il Pretore aggiunto di delegare al segretario assessore le proprie mansioni di *autorità competente*

secondo il diritto federale. Ciò permetterà ai magistrati di concentrarsi particolarmente sulle cause giudiziarie (in questi casi la delega rimarrebbe in ogni caso esclusa).

A titolo prudenziale, si ritiene di proporre unicamente una possibilità di delega e *non una delega automatica*, potendosi verificare l'eventualità che pure queste controversie presentino aspetti complessi o problemi giuridici di principio. In questi casi sarà auspicabile che sia il Pretore stesso (o il Pretore aggiunto) che decida in merito. Così facendo la qualità delle decisioni rese non sarà messa in pericolo.

Andrea Giudici

ALLEGATO

Disegno di

LEGGE

sull'organizzazione giudiziaria; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 17 giugno 2013 presentata nella forma elaborata da Andrea Giudici;
- visto il messaggio ... del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto ... della Commissione ...,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 2 lett. c (nuovo)

- c) tratta in modo autonomo e sotto la propria responsabilità le cause attribuitegli dal pretore o dal pretore aggiunto, nella misura in cui questi ultimi esercitano mansioni attribuite dal diritto federale all'autorità competente.

II.

La presente modifica di legge è applicabile anche alle procedure pendenti.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.